

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

Contributo di ASSOMET
Associazione Nazionale Industrie Metalli Non Ferrosi

Messaggi chiave

Assomet condivide gli obiettivi della proposta di Regolamento: aumentare la sostenibilità e la circolarità dei prodotti da imballaggio; ridurre la produzione di rifiuti. L'alluminio, riciclabile al 100% e all'infinito pur mantenendo tutte le sue caratteristiche, è la soluzione ideale per produrre imballaggi sostenibili.

Al tempo stesso è critica la scelta di ricorrere a un regolamento invece che a una direttiva, che consentirebbe ai singoli Stati membri di decidere come attuare i nuovi obiettivi dati dalla UE tenendo in considerazione le proprie peculiarità. **È dunque condivisibile ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente; ma occorre non penalizzare le esperienze virtuose a livello nazionale (il riciclo nel caso dell'Italia) esistenti nella UE.**

Segnaliamo tre principali richieste del settore dell'alluminio nella proposta PPWR:

- L'Art. 8, par. 1, impedisce l'utilizzo dell'alluminio per la produzione di imballaggi monodose da caffè e tè, con gravi ripercussioni sul mercato senza un reale beneficio per l'ambiente. Eppure le capsule in alluminio sono riciclabili al 100% (come avviene in Italia grazie all'azione del CIAL) e studiate per ottimizzare e ridurre gli sprechi legati al materiale di confezionamento e al suo contenuto, preservando a lungo la qualità della bevanda. **Chiediamo quindi di mantenere la neutralità della scelta del materiale per la produzione delle capsule per bevande e la neutralità della scelta delle soluzioni di fine vita (riciclabilità o compostabilità).**
- L'Art. 22 introduce restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio non giustificate da alcuna valutazione d'impatto e senza tenere conto né delle proprietà dei materiali, né dell'efficacia dei sistemi di riciclo già consolidati in alcuni Stati membri, come l'Italia, che consentono una gestione sostenibile della confezione anche per applicazioni monouso. **Solleciti con urgenza la soppressione dell'Art. 22.**
- L'Art. 26 prevede obblighi di riutilizzo impiego di imballaggi riutilizzabili per determinate applicazioni. Pur condividendo la finalità di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, preoccupa che gli obiettivi di riutilizzo, in particolare quelli per alimenti e bevande, manchino di solide analisi scientifiche prodotto per prodotto. Riteniamo che l'approccio più equilibrato e adatto per ottimizzare la sostenibilità ambientale dell'uso degli imballaggi sia quello di consentire agli Stati membri di bilanciare caso per caso la scelta della migliore soluzione tra riutilizzo e/o riciclo preservando sia l'obiettivo principale del Regolamento sia la vocazione – anche infrastrutturale – del singolo Stato membro. **Si raccomanda quindi di eliminare l'articolo 26 e, in particolare, di eliminare gli obblighi di riutilizzo previsti per gli imballaggi da asporto nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering.**

Introduzione

Assomet rappresenta i produttori e trasformatori italiani di metalli non ferrosi: alluminio, piombo, rame, zinco, metalli preziosi, ecc.

Complessivamente, il settore è composto da 1.000 aziende che impiegano 26.000 persone con un fatturato annuo di 28 miliardi di euro.

Il settore della produzione di fogli di alluminio e imballaggi in alluminio è molto rilevante tra gli associati Assomet e in tutta Italia.

Secondo i dati del 2021, il settore degli imballaggi in alluminio in Italia è costituito da 28 aziende con un fatturato complessivo di 3,6 miliardi di euro, con una produzione pari in termini di peso complessivo a 249.000 tonnellate¹.

Proposta PPWR: osservazioni generali sugli obiettivi e sul principio di sussidiarietà

Assomet condivide gli obiettivi della proposta di Regolamento sugli Imballaggi e Rifiuti di Imballaggio (PPWR – *Packaging and Packagin Waste Regulation*) di aumentare la sostenibilità e la circolarità dei prodotti da imballaggio. Sosteniamo pienamente l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale totale della produzione e del consumo di imballaggi e merci imballate e di ridurre la produzione di rifiuti in linea con gli obiettivi del Green Deal dell'UE.

Di conseguenza, la proposta PPWR mira a rendere l'imballaggio più riciclabile e ad affrontare l'aumento della produzione di rifiuti di imballaggio. Mira inoltre ad aiutare gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi di riciclo concordati nel pacchetto legislativo sui rifiuti del 2018 in modo economicamente vantaggioso.

In quanto materiale permanente, l'alluminio può contribuire in modo determinante a questi obiettivi sulla base delle proprietà del materiale e degli ottimi risultati ottenuti nel riciclo e nella riduzione dei rifiuti nell'UE e in particolare in Italia.

Al tempo stesso suscita perplessità la scelta della Commissione Europea, per definire “come” raggiungere gli obiettivi da noi condivisi, di ricorrere a un regolamento invece che a una direttiva. Infatti il regolamento è immediatamente applicabile negli Stati membri nel momento di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della UE, al netto delle misure di armonizzazione da dover eventualmente inserire nella normativa nazionale. La direttiva – strumento non a caso, almeno finora, sempre utilizzato nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio - consente invece di perseguire gli obiettivi dati dalla UE con modalità e tempi che si adattano alle specificità dei singoli Stati membri. La proposta PPWR, nel formato di un regolamento immediatamente applicabile, dunque impone soluzioni (quali il riutilizzo e messa al bando di alcune tipologie di imballaggi non compostabili nell’Horeca, *su cui cfr. più avanti in maggiore dettaglio*) a prescindere da ogni valutazione sui

¹ Istituto Italiano Imballaggio, *Imballaggio in cifre 2022*, 2022, p. 39

materiali e sulla strada percorsa dai singoli Stati membri (che nel caso dell'Italia è chiaramente quella del riciclo, su cui è stato costruito un intero sistema di imprese, lavoratori e tecnologie).

Altrettanta perplessità la suscita l'ampio ricorso ai successivi "atti delegati" a cura della Commissione europea, chiamati a chiarire o ridefinire in un secondo momento aspetti di grande rilevanza con il concreto rischio di incertezza normativa.

A fronte della nota capacità dell'Italia di raggiungere con anni di anticipo gli obiettivi di riciclo sui singoli materiali di imballaggio imposti dalle precedenti normative europee (tutte in forma di direttiva), intravediamo dunque criticità rispetto alla verifica sul principio di sussidiarietà, che ai sensi dall'articolo 5, par. 3, del Trattato sull'Unione europea mira a verificare che l'azione da intraprendere a livello UE sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall'azione a livello nazionale, regionale o locale.

- **Sostenibilità e circolarità degli imballaggi in alluminio**

L'alluminio è la soluzione ideale per la produzione di imballaggi sostenibili essendo riciclabile al 100% e all'infinito pur mantenendo tutte le sue caratteristiche di malleabilità, resistenza agli urti e alla corrosione e la sua capacità di garantire un "effetto barriera" che protegge da luce, aria, umidità e batteri.

L'alluminio secondario ha un valore molto alto e un mercato già consolidato e ben funzionante².

Inoltre l'alluminio consente, in ogni fase di riciclo, una capacità di risparmio energetico medio del 95% rispetto all'utilizzo del metallo primario.

In Italia, in media, viene riciclato oltre il 70% degli imballaggi in alluminio, superando ampiamente gli obiettivi UE del 50% entro il 2025 e del 60% entro il 2030.

In particolare, la lattina di alluminio è il contenitore per bevande più riciclato al mondo e oggi in Italia il tasso di riciclo delle sole lattine per bevande supera il 90% di quelle immesse sul mercato (rispetto al tasso medio europeo del 76,1%³).

Alla luce di quanto sopra, Assomet invita la Commissione a valorizzare debitamente le proprietà dei materiali nella definizione della politica sugli imballaggi e gli avanzati risultati già raggiunti dall'industria dell'alluminio nella riduzione dei rifiuti di imballaggio e nell'economia circolare.

² European Environment Agency, *Investigating Europe's Secondary Raw Material*, 2022, pp.13-15

³ European Aluminium & Metal Packaging Europe, *Aluminium beverage can recycling in 2020 remains high at 73% despite the impact of the new EU recycling reporting rules*, 14 dec. 2022, p.1

- **Non solo riciclo a circuito chiuso**

In Europa, circa la metà dell'alluminio prodotto proviene da materiali riciclati. Il mercato dell'alluminio riciclato funziona ed è efficiente per il suo intrinseco valore che è elevato. Tuttavia, non è possibile prevedere esclusivamente il riciclo a circuito chiuso per gli imballaggi in alluminio e utilizzare solo contenuto riciclato proveniente dagli imballaggi in alluminio.

L'alluminio utilizzato nelle applicazioni di imballaggio esiste sotto forma di diverse leghe, a seconda delle proprietà fisiche desiderate (ad es. capacità di essere termoformato per vassoi o di essere laminato in spessori molto leggeri per fogli da imballaggio). Diverse leghe sono quindi presenti negli scarti post-consumo degli imballaggi misti di alluminio selezionati; l'alluminio riciclato che ne deriva contiene potenzialmente elementi di lega non compatibili con tutte le applicazioni di imballaggio, mentre può essere utilizzato (ed è utilizzato) per sostituire l'alluminio vergine in molte altre applicazioni.

In quest'ottica, è importante astenersi dal definire il riciclo solo come riciclo a circuito chiuso (ovvero riciclo da prodotto a prodotto). È fondamentale lasciare la possibilità di utilizzare materiale riciclato da imballaggi in alluminio in applicazioni diverse dall'imballaggio e viceversa.

Per aiutare a promuovere ancora di più il mercato del contenuto di alluminio riciclato, è fondamentale sostenere la corretta raccolta, cernita e riciclo dei prodotti usati. Per questo motivo è importante che tutti gli imballaggi in fogli di alluminio siano inseriti in sistemi di raccolta differenziata all'interno di ogni Stato membro.

- **Basi legali**

La proposta PPWR ha anche l'obiettivo generale di garantire un mercato interno ben funzionante attraverso norme pienamente armonizzate sugli imballaggi, affrontando nel contempo gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute derivanti dagli imballaggi e dai rifiuti di imballaggio.

Assomet accoglie con favore l'opportunità di garantire uno scenario normativo omogeneo in tutta l'UE consentendo agli operatori economici di raggiungere ambiziosi obiettivi di sostenibilità e circolarità a livello europeo: favorire la libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico condiviso, semplificare le attività operative, conferendo così visibilità nel medio e lungo termine agli operatori economici e consentendo loro di investire nello sviluppo di nuove soluzioni di imballaggio sostenibili, riciclabili ed effettivamente riciclate, sfruttando le economie di scala.

Al fine di realizzare l'armonizzazione tra gli Stati membri, è fondamentale garantire che gli imballaggi siano soggetti alla stessa etichettatura e informazioni, ad esempio secondo la codifica alfanumerica prevista dalla decisione 129/97/CE, per la quale le aziende hanno già investito notevoli risorse economiche. Qualsiasi ulteriore etichettatura nazionale dovrebbe pertanto rimanere solo su base volontaria e non dovrebbe pregiudicare la possibilità di libera circolazione del prodotto (con relativo imballaggio) sul mercato interno.

Un solido mercato unico dell'UE è fondamentale per preservare la libera circolazione delle materie prime per l'imballaggio e delle merci imballate. **Pertanto, Assomet sostiene pienamente la scelta di identificare la base**

giuridica della proposta PPWR nell'Art. 114⁴ del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e auspica che tale scelta venga preservata durante l'iter legislativo, pur prestando attenzione a non penalizzare eventuali esperienze virtuose in ciascun Stato membro della UE. Allo stesso tempo, le disposizioni che consentono agli Stati membri di mantenere o introdurre ulteriori requisiti specifici a livello nazionale (ad esempio art. 4, par.4⁵ e art. 45⁶) dovrebbero essere cancellate dalla proposta PPWR. Qualora fosse introdotta una base giuridica ambientale ai sensi dell'articolo 192 del TFUE (tutela dell'ambiente), il potenziale di armonizzazione sarebbe indebolito da un mosaico di legislazioni nazionali sugli imballaggi, a scapito dei consumatori, della tutela dell'ambiente e della competitività dell'industria europea.

Commenti puntuali su specifiche previsioni della proposta PPWR

- **Articolo 8 (Imballaggi compostabili)⁷**

L'articolo 8, par. 1, della proposta PPWR include tra gli imballaggi per i quali i requisiti di compostabilità sono obbligatori i seguenti come definiti all'art. 3, par. 1:

- f) bustine per tè o cialde per caffè necessarie per contenere un prodotto a base di tè o caffè e destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto;
- g) unità monodose destinata a un sistema per la preparazione di tè o caffè, necessaria per contenere un prodotto a base di tè o caffè e destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;

Tali disposizioni impedirebbero l'utilizzo dell'alluminio per la produzione di imballaggi monodose da caffè e tè, con gravi ripercussioni sul mercato senza un reale beneficio per l'ambiente. Non siamo infatti d'accordo che a diretto contatto con il cibo il riciclo organico sia sempre la forma ottimale di riciclo.

⁴ Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

⁵ L'art. 4, par. 4, della proposta PPWR recita: *“Qualora gli Stati membri decidano di mantenere o introdurre prescrizioni nazionali di sostenibilità o di informazione oltre quelle stabilite nel presente regolamento, dette prescrizioni non sono in conflitto con quelle stabilite nel presente regolamento e gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni del presente regolamento per motivi di non conformità a dette prescrizioni nazionali”.*

⁶ L'art. 45 prevede, al par. 1, che *“gli Stati membri adottano misure per incoraggiare l'istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti”.*

⁷ L'articolo 8, combinato con la definizione di cui all'articolo 3, definisce a quali condizioni gli imballaggi possono essere considerati compostabili e prescrive che le cialde per caffè, le etichette adesive applicate a frutta e verdura e le borse di plastica in materiale ultraleggero siano compostabili entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Gli altri imballaggi, ad eccezione delle borse di plastica in materiale leggero, per le quali è stata concessa agli Stati membri una certa flessibilità, dovranno essere idonei al riciclo dei materiali. È inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'elenco degli imballaggi che devono essere compostabili.

Le capsule in alluminio sono studiate per ottimizzare e ridurre gli sprechi legati al materiale di confezionamento e al suo contenuto, preservando a lungo la qualità della bevanda ed essendo riciclabili al 100%.

Pertanto, chiediamo di mantenere la neutralità della scelta del materiale per la produzione delle capsule per bevande e la neutralità della scelta delle soluzioni di fine vita (riciclabilità o compostabilità).

L'alluminio sta emergendo come l'opzione più popolare per le capsule grazie alle sue elevate proprietà barriera e all'elevata riciclabilità del materiale, poiché può essere riciclato all'infinito senza perdere la sua qualità originale. Fornendo una barriera completa, le capsule in alluminio evitano anche la necessità di imballaggi protettivi aggiuntivi per unità contribuendo così a ridurre al minimo l'imballaggio.

Mantenere la libertà di scelta è la chiave per ottenere i migliori risultati per i consumatori e l'ambiente. Inoltre, limitare la produzione di capsule di caffè e tè ai soli materiali compostabili non solo sconvolgerebbe gravemente il mercato delle capsule per bevande, ma minerebbe anche i massicci investimenti nella circolarità delle capsule per bevande in alluminio e il potenziale di innovazione del settore.

Da anni i produttori di caffè che utilizzano capsule in alluminio attingono ai sistemi di raccolta e riciclo nei principali mercati europei spesso avvalendosi delle reti e delle competenze dei sistemi di EPR nel settore del packaging. Tecnologie di riciclo convenienti per le capsule di alluminio sono disponibili e ben distribuite sul mercato, mentre gli impianti di compostaggio devono ancora essere pienamente ed efficacemente implementati.

In Italia dal 2011 è attivo un sistema di raccolta e riciclo delle capsule di alluminio e della polvere di caffè. Attualmente sono presenti oltre 163 punti di raccolta in 77 città. Nel 2022 sono state raccolte e riciclate oltre 1.700 tonnellate di capsule di caffè.

Grazie al Consorzio Nazionale per la Raccolta e il Riciclo degli Imballaggi in Alluminio (CIAL), in Italia il 100% delle capsule di caffè in alluminio raccolte viene riciclato per realizzare nuovi beni in alluminio o per essere utilizzato come materia prima seconda per le capsule di caffè, mentre il caffè viene inviato agli impianti di compostaggio e utilizzato come fertilizzante.

Pertanto - anche in linea con le proposte dall'EAlFA (European Aluminium Foil Association) - chiediamo alla Commissione di chiarire le definizioni dei diversi tipi di imballaggi utilizzati per il consumo di caffè e tè: quelli permeabili che operano mediante filtrazione (come le bustine di tè) e quelli che hanno una struttura più rigida che li rende adatti al riciclo.

In quest'ultimo caso, che comprende le capsule di alluminio, occorre garantire la neutralità del materiale ed escludere tali applicazioni dalle disposizioni dell'articolo 8, par. 1.

- **Articolo 22 (“Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio”)⁸**

Le restrizioni per gli elementi elencati nell'allegato V (“Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio”) non sono giustificate da alcuna valutazione d'impatto e non tengono conto né delle proprietà dei materiali né dell'efficacia dei sistemi di riciclo già consolidati in alcuni Stati membri, come l'Italia, che consentono una gestione sostenibile della confezione anche per applicazioni monouso. Questo approccio rischia di vanificare gli sforzi e gli investimenti dei settori industriali e dei Paesi più virtuosi che hanno portato, fino ad oggi, al superamento degli obiettivi europei di riciclo degli imballaggi.

Il 95% degli imballaggi in alluminio è monouso, con il 90% delle applicazioni nel settore alimentare. Tuttavia l'alluminio è un materiale permanente e le applicazioni monouso non dovrebbero essere associate al concetto di smaltimento, poiché l'alluminio si presta bene per un uso infinito. Il 75% di tutto l'alluminio mai prodotto è ancora in uso.

L'alluminio è anche un materiale leggero rispetto ad altri. Tuttavia negli ultimi vent'anni l'industria mondiale e italiana degli imballaggi in alluminio ha perseguito un continuo miglioramento nella riduzione del peso degli imballaggi con un notevole risparmio di risorse ed emissioni di CO₂. Ad esempio, il peso di una lattina per bevande da 33 cl è sceso da 14 g nel 2000 a 12,2 g oggi, con un calo del 12%.

Un divieto generale per le applicazioni monouso è una forma molto severa di restrizione del mercato e deve essere attentamente valutato prodotto per prodotto, considerando le proprietà dei materiali e i loro tassi di riciclo e i potenziali impatti negativi che un divieto potrebbe avere su spreco alimentare, comportamento dei consumatori, sicurezza alimentare, igiene e ambiente. La valutazione d'impatto della Commissione non riesce assolutamente a giustificare tale misura a livello di prodotto per prodotto.

Pertanto, sollecitiamo la Commissione a sopprimere l'articolo 22.

- **Articolo 26 (“Obiettivi di riutilizzo e ricarica”)⁹**

L'industria comprende la necessità di aumentare la quota di imballaggi riutilizzabili più rispettosi dell'ambiente per determinate applicazioni al fine di contribuire a ridurre la generazione di rifiuti di imballaggio.

Tuttavia, siamo estremamente preoccupati per il fatto che gli obiettivi di riutilizzo, in particolare quelli per alimenti e bevande, manchino di solide analisi scientifiche prodotto per prodotto sugli impatti ambientali, nonché sull'impatto sull'igiene, sulla sicurezza alimentare e sullo spreco alimentare, in particolare in quanto la proposta prevede obiettivi percentuali così elevati da raggiungere già nel a breve termine.

⁸ L'articolo 22 stabilisce che gli operatori economici non possono immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli scopi elencati all'allegato V del regolamento. La Commissione ha il potere di modificare tale elenco attraverso l'adozione di un atto delegato

⁹ L'articolo 26 stabilisce una serie di obiettivi in materia di riutilizzo e ricarica per diversi settori e formati di imballaggio. Stabilisce inoltre esenzioni dall'obbligo di soddisfare gli obiettivi in materia di riutilizzo e ricarica. La Commissione può adottare atti delegati che stabiliscono obiettivi di riutilizzo più specifici e ulteriori esenzioni.

L'introduzione di eventuali obiettivi di riutilizzo dovrebbe essere prevista solo laddove sia chiaramente dimostrato che ciò è giustificato dal punto di vista ambientale ed ecologico sulla base di evidenze tecnico-scientifiche verificabili e confrontabili.

Riteniamo che, sulla base di evidenze scientifiche, gli obiettivi di riutilizzo proposti dal regolamento debbano essere eliminati, tenendo conto in modo olistico dei requisiti di imballaggio per il loro uso quotidiano, ovvero per quanto riguarda l'igiene, la salute e la sicurezza alimentare e la prevenzione degli sprechi alimentari.

La valutazione del ciclo di vita dovrebbe essere sempre utilizzata per analizzare il costo/opportunità del riutilizzo rispetto al riciclo. Se a seguito di questa analisi non ci sono benefici ambientali netti ma impatti maggiormente negativi, l'applicazione rigorosa della gerarchia dei rifiuti avrà effetti negativi sia sull'ambiente che sull'economia.

Il settore dell'alluminio può dimostrare sulla base di studi LCA che dal punto di vista ambientale il foglio di alluminio non ha prestazioni peggiori rispetto ai contenitori riutilizzabili considerate per l'analisi poiché ha impatti negativi minori nelle categorie ambientali più rilevanti e uguali nelle restanti.

Inoltre, prescrivere obblighi di riutilizzo, indipendentemente dal materiale con cui è realizzato l'imballaggio, dalla sua riciclabilità e dai loro attuali tassi di riciclo, metterebbe a repentaglio i risultati ottenuti dai sistemi di raccolta di ogni Stato membro e gli sforzi che le aziende di imballaggio hanno profuso nella circolarità e riciclabilità delle i loro prodotti senza alcun beneficio per l'ambiente.

In conclusione, riteniamo che l'approccio più equilibrato e adatto per ottimizzare la sostenibilità ambientale dell'uso degli imballaggi sia quello di consentire agli Stati membri di bilanciare caso per caso la scelta della migliore soluzione tra riutilizzo e/o riciclo.

Infatti, garantendo la necessaria flessibilità nella scelta dell'una o dell'altra soluzione, si potrebbe preservare sia l'obiettivo principale del Regolamento sia la vocazione – anche infrastrutturale – del singolo Stato membro.

Pertanto, si raccomanda di eliminare l'articolo 26 e, in particolare, di eliminare gli obblighi di riutilizzo previsti, entro il 2030 e il 2040, per gli imballaggi da asporto di cui al comma 3¹⁰.

Va consentito e incentivato l'utilizzo di contenitori e altri imballaggi completamente riciclabili, secondo la norma UNI EN 13430, come quelli in alluminio che vengono effettivamente raccolti e riciclati e che in Italia hanno già superato gli obiettivi di riciclo fissati per il 2030.

¹⁰ Il par. 3 dell'Art. 26 prevede: *“Un distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, e generalmente consumati nel recipiente, garantisce che: (a) a decorrere dal 1º gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica; (b) a decorrere dal 1º gennaio 2040 il 40 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica”.*